

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BUGGIANO E PER LA GESTIONE
DEL COMPLESSO SPORTIVO “S. BONELLI” E “A. BENEDETTI” DI BUGGIANO**

L'ANNO IL MESE IL GIORNO nella residenza municipale del comune di Buggiano posta in via con la presente scrittura privata da far valere ad ogni effetto di legge, in attuazione della deliberazione G.C. n. del

TRA

IL COMUNE DI BUGGIANO, per brevità d'ora in avanti denominato anche “Comune”, per il quale interviene l'Arch. Antonio Del Tozzotto, nato a Pescia il 03/01/62 nella sua qualità di Responsabile del Settore Pianificazione e Progettazione del Comune di Buggiano come da decreto del Sindaco n. 11 del 28/12/2017 e a ciò autorizzato in forza dell'alt. 107 del D.Lga. n.267/00, che agisce quindi in nome e per conto del Comune da esso rappresentato

E

La società con sede in Via Buggiano (PT) P.I Matricola FIGC:, iscritta al Registro n. che per brevità sarà in seguito denominata anche “Aggiudicatario”, per la quale interviene il Sig. nato a il nella sua qualità di Amministratore Delegato, domiciliato per la carica presso la Sede della società,

PREMESSO

che in base alla Legge Regionale n. 21 del 27 Febbraio 2015 recante “Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi” e alla deliberazione C.C. n. 40 del 20/07/2012 con cui è stato approvato il Regolamento per la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi comunali e la concessione di contributi economici e sovvenzioni ad associazioni sportive, che l'Aggiudicatario dichiara di conoscere e a cui si dovrà attenere;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

PREMESSE

I contraenti danno atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e che gli atti ivi richiamati sono a loro ben noti e da essi accettati;

Art. 2

OGGETTO DELLA CONVENZIONE AMMINISTRATIVA

Il Comune concede alla società in regime di convenzione amministrativa l'uso e la gestione del complesso sportivo denominato “S. Bonelli” e del complesso sportivo denominato “A.

Benedetti” di Buggiano, costituenti un compendio unitario costituito da campi da gioco, pista di atletica (Stadio Benedetti), spogliatoi, zone servizi, campo allenamento (Stadio Benedetti), tribune, parcheggi davanti agli stadi, bar (stadio Benedetti) e aree accessorie e comunque come meglio individuati all’Art. 3

La gestione comprenderà tutti gli impianti ivi esistenti, gli spazi pubblicitari attualmente posizionati su cartelloni all’interno di entrambe le strutture, in quanto loro parte integrante, così come descritto al successivo art.3 e con le modalità e nei termini di cui al successivo art. 13.

Art. 3

CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI

Gli impianti, sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noto all'Aggiudicatario che dichiara di aver visitato e visionato i locali e tutti gli impianti (sportivi e non) ritenendoli idonei nelle condizioni in cui si trovano allo svolgimento delle attività previste. Ai fini della consegna sarà redatto congiuntamente dalle parti apposito verbale di consistenza.

Nel caso in cui gli impianti siano pregiudicati provvisoriamente o definitivamente nel loro funzionamento in conseguenza di lavori edili improrogabili e urgenti o per altre cause di forza maggiore, la presente convenzione sarà aggiornata con l’elencazione dei beni consegnati che rimangono utilizzabili, senza che ciò dia luogo a risarcimenti da parte del Comune per gli altri beni dismessi.

Gli impianti sono i seguenti:

COMPLESSO SPORTIVO “S. BONELLI”

Campo da gioco e fasce laterali in terra battuta dotato di panchine, immobile contenente spogliatoi per le squadre, spogliatoio per gli arbitri, bagni, infermeria, centrale termica, locale tecnico, ufficio, lavanderia, impianto di riscaldamento a gas, pozzo artesiano attualmente inutilizzabile, n. 4 torri faro, locale biglietteria.

COMPLESSO SPORTIVO “A. BENEDETTI”

Campo da gioco e aree circostanti in erba dotato di panchine coperte, pista di atletica leggera, tribune in calcestruzzo con, ricavati negli spazi sottostanti, servizi igienici pubblici, deposito, ufficio. Immobile contenente gli spogliatoi delle squadre, dell’arbitro, locale termico, magazzino, infermeria. Tribune in metallo lato ospiti, due biglietterie lato Via Ponte Buggianese ed una lato Via Terra Rossa Fonda, servizi igienici lato Via Terra Rossa Fonda, recinzione dell’intero impianto, compreso quella di separazione tra tribune e campo da gioco. Nel presente impianto sono altresì presenti due tribune in metallo, laterali a quella principale centrale (non utilizzabili), che risultano di proprietà della società U.S. BORGO A BUGGIANO CALCIO 1920 S.R.L., ed una struttura leggera.

Art. 4

DURATA

Il servizio avrà inizio con la stipula della convenzione, ed avrà termine alla fine della stagione 2018/2019. E' pertanto esclusa la tacita proroga.

E' salva la possibilità di revoca in qualsiasi momento, da parte del Comune, in caso di gravi e/o ripetuti episodi di inottemperanza da parte dell'Aggiudicatario agli obblighi ed agli oneri assunti in base al presente atto.

Eventuali lavori di straordinaria manutenzione che rimanessero a carico del Comune ed effettuati dall'Aggiudicatario, come meglio precisato ai successivi artt. 5 e 6, dovranno essere imputati al comune di Buggiano il quale si occuperà del pagamento delle fatture elettroniche (intestate al Comune stesso) dietro preventiva presentazione di documentazione che accerti le spese da sostenere. Tali lavori dovranno in ogni caso essere preventivamente autorizzati per scritto dall'Amministrazione Comunale ed effettuati ai sensi del D.Lgs. 50/2016, se e in quanto previsto dalle norme suddette e dalle successive modifiche ed integrazioni o norme successivamente entrate in vigore.

Art. 5

OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

- A. Sono a totale carico dell'Aggiudicatario le spese relative alla custodia ed alla pulizia dei locali concessi in uso:
- a. opere di manutenzione finalizzate alla conservazione del manto erboso dei terreni di gioco, comprendenti, in caso di necessità, anche il ricarico dei terreni medesimi, tipo ripristino dopo le partite, taglio erba, le trasemine e le concimazioni con esclusione quindi carotature, sbancamenti e drenaggi e opere analoghe che rientrano nella manutenzione straordinaria;
 - b. opere di ordinaria manutenzione, oltre alla pulizia, della recinzione dei terreni di gioco (interna) e dei campi sportivi (esterna). A miglior specificazione si intendono a carico dell'Aggiudicatario le opere di manutenzione ordinaria e/o di ripristino direttamente conseguenti all'utilizzo dello stadio, mentre rimarranno a carico del Comune le opere di manutenzione straordinaria e ordinaria diverse dalla precedenti;
 - c. opere di ordinaria manutenzione e pulizia delle poltroncine e delle gradinate;
 - d. opere di ordinaria manutenzione, pulizia dei frangifolla, delle ringhiere, delle reti di recinzione, dei pali di sostegno, dei cancelli e dei portoni di ingresso;
 - e. opere di ordinaria manutenzione, pulizia dei servizi igienici riservati al pubblico;
 - f. mantenimento in perfetta efficienza e secondo le norme di legge in vigore degli impianti presenti all'interno dei beni dati in affidamento, con particolare attenzione all'impianto

idrico e di irrigazione, agli impianti elettrici, agli impianti termici, ai gruppi di continuità, agli impianti di emergenza e video-sorveglianza (se ivi presente), unitamente al sistema di telecamere a circuito chiuso (se ivi presente), ed agli impianti che presentano singole specificità, la cui manutenzione dovrà essere effettuata da ditte specializzate, manutenzioni che se non programmate ed effettuate in modo sistematico, potrebbero avere ripercussioni sino alla perdita dell'agibilità dei beni oggetto di convenzione;

- g. interventi necessari alla riparazione di eventuali danni arrecati agli impianti dagli spettatori, esclusi quelli causati da altri utenti autorizzati dal Comune a norma del successivo art. 12;
- h. pulizia degli spazi interni ed esterni;
- i. manutenzione ordinaria, pulizia ed eventuale sostituzione delle porte dei campi di calcio, delle panchine poste a bordo campo, delle reti parapallone retrostanti le porte, degli arredi degli spogliatoi e degli altri locali concessi in uso;
- j. cancellazione delle scritte abusive su ogni superficie oggetto del presente affidamento;
- k. custodia dei locali ed impianti che comprende l'apertura e chiusura degli stessi e dei cancelli di ingresso e la vigilanza sulle modalità di utilizzo degli impianti, delle attrezzature e dei servizi da parte dell'utenza, affinché l'uso avvenga in condizioni di sicurezza, in conformità alla normativa vigente.
- l. redazione di un Piano di Emergenza con individuazione di un responsabile in possesso dei requisiti personali e delle necessarie conoscenze tecniche.

Nel caso in cui l'Aggiudicatario non provveda agli interventi di sua competenza sopra richiamati, il Comune potrà procedere ad eseguirli direttamente, decurtandola l'importo dal contributo di cui all'Art. 6.

- B. L'Aggiudicatario si impegna a svolgere attività giovanile e per l'avviamento allo sport in favore dei cittadini del comune concordando con l'A.C. i tempi, le modalità.
- C. L'Aggiudicatario dovrà prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport.
- D. E' fatto obbligo all'Aggiudicatario di fornire la più ampia disponibilità nei confronti delle società sportive e/o organizzazioni che richiedano l'uso degli impianti sportivi, con le modalità di cui all'Art. 12 della presente convenzione.

Art. 6

OBBLIGHI DEL COMUNE

A) Sono a carico del Comune gli interventi relativi a modifiche strutturali degli impianti e/o alla manutenzione ordinaria e straordinaria che non siano stati posti a carico dell'Aggiudicatario ai sensi dei precedenti artt. 4) e 5).

B)Il Comune, così come deliberato dalla Giunta Comunale del 29/12/2013 al n 140, eroga all'Aggiudicatario una specifica somma annua quale compartecipazione per lo svolgimento dell'attività di cui al precedente art.5, punti B) e C). Tale compartecipazione viene stabilita nella misura massima di Euro 9.000,00, oltre IVA, se dovuta, tenendo conto del numero dei giovani iscritti ai corsi, dei costi per l'Aggiudicatario e dei vincoli di bilancio per l'Ente. La compartecipazione massima è erogabile con un numero di iscritti al settore giovanile non inferiore a cento unità. L'erogazione avverrà con cadenza mensile e saldo al termine della stagione agonistica (si intende quale stagione agonistica quella che inizia il 01/09 e termina il 30/06).

Art. 7

RESPONSABILITA' E OBBLIGHI ULTERIORI

Il Comune rimane esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità dipendente dall'uso degli impianti sportivi nel loro complesso, come pure dal risarcimento di danni a terzi, sia materiali che immateriali, diretti o indiretti, o a cose di terzi che dovessero verificarsi anche durante le gare, gli allenamenti, o le altre attività svolte e/o organizzate dallo stesso Aggiudicatario.

L'Aggiudicatario si obbliga a far uso di tutti gli impianti con ogni cautela, per evitare danni di qualsiasi genere e, in particolare, si obbliga ad impedire un afflusso di spettatori in numero superiore a quello stabilito dalla Commissione Provinciale di Controllo sui pubblici spettacoli, obbligandosi pertanto a sostenere tutte le spese derivanti da un cattivo uso degli impianti, da invasione di pubblico e comunque causati da terzi nel corso delle attività svolte negli spazi oggetto della presente convenzione.

In particolare il nuovo tagliaerba dotato di arieggiatore, spandiconcime e seminatore dovrà essere tenuto con la diligenza del buon padre di famiglia ed ogni danno causato a quest'ultimo riconducibile a un improprio o cattivo uso o in difformità dalle norme di utilizzo del costruttore, sarà imputato all'Affidatario che a proprie spese dovrà ripristinarne il completo funzionamento.

Art. 8

ACCESSI

La vendita dei biglietti da parte dell'Aggiudicatario dovrà essere effettuata nel rispetto dei limiti di capienza previsti nell'ultimo verbale di agibilità rilasciato dalla competente Commissione Provinciale di Vigilanza. L'accesso del pubblico e le modalità d'uso degli impianti saranno concordate direttamente con le competenti autorità di P.S.

Art. 9

GARANZIE

Per tutta la durata della gestione l'affidatario è tenuto a coprirsi a proprie spese con primaria società assicuratrice per la responsabilità civile, contro ogni eventuale danno arrecato a chiunque frequenti

per qualunque motivo gli impianti, ovvero causato dall'esercizio e gestione dell'impianto sportivo, nonché di tutte le attività che vi si svolgeranno e inoltre per danni da chiunque e comunque arrecati agli impianti, alle attrezzature e ai materiali di proprietà comunale per un massimale di 500.000,00 euro.

L'Amministrazione potrà chiedere e pretendere che il gestore provveda ad aggiornare i massimali assicurati qualora li giudicasse insufficienti.

Le polizze di cui sopra dovranno contenere apposita clausola, vincolata a favore dell'Amministrazione Comunale, con la quale esplicitamente sia previsto che:

- a) L'Amministrazione avrà la facoltà di intervenire all'accertamento e alla liquidazione dei danni in concorso e, se ritenuto opportuno, anche in sostituzione dell'assicurato e inoltre la compagnia assicuratrice e l'assicurato consentiranno che le somme liquidate a titolo di danno agli impianti siano versate direttamente ed esclusivamente all'Amministrazione Comunale, la quale potrà ritirarle a compensazione dell'onere che abbia sostenuto o debba assumersi per la riparazione del danno sofferto;
- b) Non potrà aver luogo alcuna diminuzione delle somme assicurate e/o delle condizioni di polizza, né la disdetta di esse senza l'espresso consenso scritto dell'Amministrazione Comunale.

Art. 10

CONTROLLI

Il Comune, tramite i propri competenti uffici, si riserva il diritto di procedere, anche senza preavviso, ad ispezioni dei beni concessi in uso allo scopo di accertarne il grado di conservazione e manutenzione, nonché in generale ai fini del controllo del rispetto dei patti contrattuali.

In caso di difformità da quanto stabilito, il Comune ne dà comunicazione scritta all'Aggiudicatario affinché ottemperi entro un congruo termine. Nel caso del protrarsi dell'inadempienza, il Comune procederà d'ufficio al ripristino a spese dell'Aggiudicatario medesimo.

Art. 11

RISERVA A FAVORE DEL COMUNE DI BUGGIANO

E' riservata al Comune la facoltà di utilizzare direttamente l'impianto ed i beni oggetto di convenzione o di concederli a terzi in base alle esigenze che si verificheranno anno per anno e stabilite da apposita deliberazione della Giunta Comunale e d'intesa tra le parti, per manifestazioni ad ingresso libero e/o per finalità benefiche, manifestazioni culturali, scolastiche, ricreative, religiose, cerimonie ufficiali, o per l'utilizzo da parte di altre categorie di utenti (militari, giovani, anziani, ecc.).

In tali casi, il Comune dovrà dare un preavviso di almeno giorni 30 e saranno fatte salve le esigenze dell'Aggiudicatario per allenamenti o partite o interventi da eseguirsi sull'impianto sportivo.

Art. 12

UTILIZZO DELLO STADIO DA PARTE DI TERZI

Ai sensi della Legge Regionale n. 21 del 27 Febbraio 2015, dovrà essere garantito l'uso pluralistico e l'apertura degli impianti sportivi a tutti i cittadini, a società e associazioni sportive dilettantistiche, a enti di promozione sportiva, ecc.

Ai fini di cui sopra, e per garantire l'utilizzo anche contemporaneo da parte di più associazioni sportive, andranno concordati con l'A.C. i termini e le modalità di tali utilizzi.

L'Aggiudicatario potrà essere di volta in volta autorizzato ad utilizzare i complessi sportivi oggetto della presente convenzione, oltre che per la propria attività agonistica, anche per l'organizzazione diretta o attraverso terzi di manifestazioni o spettacoli, aperti al pubblico, godendone degli eventuali benefici, senza alcun onere per l'Amministrazione comunale anche relativamente all'eventuale necessità di eseguire lavori di ripristino agli interi complessi sportivi, compresi impianti, attrezzature ed arredi, derivanti da detto utilizzo.

Per lo svolgimento delle suddette manifestazioni e spettacoli l'Aggiudicatario dovrà preventivamente provvedere all'ottenimento di tutte le licenze ed autorizzazioni necessarie in base alle vigenti disposizioni di legge.

In tali occasioni, come in quelle riferibili all'attività agonistica, l'Aggiudicatario potrà distribuire materiale pubblicitario, nonché svolgere iniziative promozionali ulteriori alla normale pubblicità, che comunque dovranno essere assoggettate alle specifiche normative fiscali vigenti.

Il Comune potrà opporsi per gravi motivi che dovranno essere esplicitati per iscritto in tempo utile.

Art. 13

CONVENZIONE DI SPAZI ED IMPIANTI DI PUBBLICITÀ'

L'Aggiudicatario è autorizzato ad effettuare in forma sonora e visiva la pubblicità commerciale all'interno degli impianti oggetto della convenzione, nonché sugli impianti posizionati esternamente prospicienti via Ponte Buggianese (se ivi esistenti), osservando tutte le prescrizioni regolamentari e le leggi vigenti. Atteso che l'installazione di strutture e di impianti per la pubblicità visiva (tabelloni, striscioni, stendardi, ecc.) è subordinata all'autorizzazione dell'A.C., con riferimento agli impianti di cui al precedente art.2, l'Aggiudicatario dovrà comunicare all'A.C. il programma completo delle diverse forme di pubblicità commerciale che intende realizzare, tenendo conto di quanto segue:

- il materiale pubblicitario non dovrà essere di alcun ostacolo alla vista degli spettatori e per quanto riguarda lo stadio, non dovrà essere collocato in posizione che possa limitare lo spostamento e la circolazione degli stessi all'interno, e in particolare gli elementi pubblicitari non dovranno ostruire le uscite di sicurezza;

- nessun risarcimento spetterà all'Aggiudicatario in caso venisse ordinata, per giustificati motivi, la rimozione o lo spostamento di uno o più cartelli o sagome pubblicitarie;
- per la pubblicità fonica l'Aggiudicatario potrà usufruire dell'impianto fonico esistente;
- dell'attività pubblicitaria in argomento è responsabile esclusivamente l'Aggiudicatario, il Comune rimane estraneo da qualsiasi controversia in materia. L'Aggiudicatario è comunque obbligato a rendere noto al Comune i nominativi dei concessionari della pubblicità, alla scadenza della convenzione l'Aggiudicatario si impegna a rimuovere a sue totali spese il materiale pubblicitario ed a rimettere ogni cosa in pristino stato.

L'Aggiudicatario è tenuto ad espletare in proprio a sua cura e spese tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni. Resta a carico dell'Aggiudicatario l'onere delle imposte sulla pubblicità determinato a norma di legge e di regolamento comunale.

L'Aggiudicatario potrà appaltare la pubblicità di cui al 1° comma a ditte terze, dandone informazione all'A.C. L'Aggiudicatario e la ditta appaltatrice rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi all'appalto.

Art. 14

SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione della presente convenzione, imposte e tasse e quant'altro occorra per dare corso legale alla convenzione, immediate e future, fanno carico all'Aggiudicatario.

Art. 15

RISOLUZIONE DELLA CONTRATTO

Si procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a. quando il Comune e l'Aggiudicatario, per mutuo consenso, siano d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto decorso del termine ivi previsto, in tal caso l'Aggiudicatario avrà diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
- b. sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità di utilizzazione da parte dell'Aggiudicatario per causa ad esso non imputabile, in tal caso l'Aggiudicatario avrà diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
- c. frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione dell'attività;
- d. fallimento della società;
- e. cessione delle quote di maggioranza della società, ove il Comune decida di non continuare il rapporto contrattuale con l'acquirente;
- f. ove il Comune, in qualunque momento dell'esecuzione, comunichi all'Aggiudicatario di voler

sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di pubblico interesse, quali imprevedibilità ed urgenze, cause di forza maggiore, senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per l'Aggiudicatario;

- g. l'Aggiudicatario avrà facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dalle vigenti norme del Codice Civile.

Art. 16

DIRITTO DI RECESSO

Le parti possono recedere dal contratto prima della sua naturale scadenza, previa comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, con un congruo preavviso. Nel caso tale diritto sia esercitato dall'Amministrazione Pubblica, all'Aggiudicatario sarà riconosciuto il rimborso delle cifre ancora da ammortizzare per quegli interventi per i quali sia accertato il vantaggio economico per l'Amministrazione Comunale delle opere eseguite, così come disposto dall'Art. 5.

Art. 17

MODALITÀ' DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE

La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell'organo competente.

L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati all'Aggiudicatario con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata nel domicilio legale indicato in contratto salve le disposizioni della legge 7.8.1990, n.241.

Art. 18

EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: L'ESECUZIONE D'UFFICIO

Ove si pervenga alla risoluzione del contratto, all'Aggiudicatario fa carico, fatto salvo il risarcimento dei danni eventualmente subiti dal Comune, effettuata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto.

All'Aggiudicatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più da Comune rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

L'esecuzione in danno non esime l'Aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 19

DIVIETO DI SUBCONVENZIONE

E' vietata la sub convenzione dell'uso degli impianti, pena la rescissione immediata del contratto con conseguente risarcimento dei danni e delle spese eventualmente sostenute dal Comune di Buggiano.

E' viceversa consentito l'affidamento a terzi, purché idonei, specializzati e professionalmente titolati, dei seguenti servizi:

1. manutenzione generale degli impianti;
2. cura delle aree verdi;
3. organizzazione di eventi in genere;

Su tali affidamenti il Comune potrà comunque esprimere un parere vincolante prima della definizione di ogni eventuale accordo.

L'Aggiudicatario dovrà dare comunicazione formale alla A.C. delle ditte terze.

Anche nei casi sopra elencati, rimane comunque impregiudicata la responsabilità del gestore.

Art. 20

ESIGENZE DI PROTEZIONE CIVILE

Il Comune può, in qualsiasi momento e per proprie motivate esigenze d'istituto con particolare riferimento alla legge 24.02.1992, n.225 in materia di protezione civile, disporre l'utilizzo degli impianti fuori dal regime della presente convenzione, per finalità diverse da quelle istitutive.

Con successivi provvedimenti amministrativi, il Comune regolamenterà gli eventuali rapporti economici conseguenti.

Art. 21

VARIAZIONI NELLA DENOMINAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE

Il gestore è tenuto ad informare il Comune, tramite lettera raccomandata A.R., di ogni variazione intervenuta nella proprietà, denominazione, ragione sociale, indicando il motivo della variazione.

Art. 22

DISPOSIZIONI GENERALI FINALI

Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni di legge in materia in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto, nonché ai regolamenti comunali vigenti.

Il Comune sarà sempre esonerato da qualsiasi responsabilità per danni diretti e/o indiretti, materiali e/o immateriali, che all'Aggiudicatario e/o ai terzi potessero derivare dalla presente convenzione. Onde garantire la corretta gestione della sicurezza, deve essere predisposto, a cura dell'Aggiudicatario, un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza e/o comunque in ossequio al D.M. 18.03.1996 e ss. min. Il mancato rispetto di tale condizioni costituisce, ai sensi dell'art. 16, punto 3, motivo di risoluzione del contratto da parte del P.A.C..

Per qualunque controversia dovesse insorgere sull'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto fra le parti firmatarie opera esclusivamente la giurisdizione ordinaria ai sensi dell'art.3, comma 19 e ss. della L.244/2007. Competente e' il Foro di Pistoia. E' esclusa, la

competenza arbitrale.

Per le materie di competenza dell'Autorità Giurisdizionale Ordinaria, il Foro competente ed esclusivo è quello di Pistoia. Non è ammesso l'arbitrato.

Letto, firmato e sottoscritto.

IL COMUNE DI BUGGIANO

.....